



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la programmazione, organizzazione e svolgimento dell'attività educativa presso l'asilo nido "l'Aquilone" di San Colombano al Lambro.

CIG n. 5858904886

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/07/2014



Indice

- art. 1 - oggetto dell'appalto
- art. 2 - durata e periodo di prova
- art. 3 - importo contrattuale
- art. 4 - caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione
- art. 5 - requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale
- art. 6 - tesserino di riconoscimento
- art. 7 - obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale
- art. 8 - applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- art. 9 - controlli
- art. 10 - responsabilità e garanzie
- art. 11 - forza maggiore
- art. 12 - sciopero
- art. 13 - divieto di subappalto
- art. 14 - pagamenti
- art. 15 - penalità
- art. 16 - clausola risolutiva espressa
- art. 17 - stipulazione del contratto
- art. 18 - foro
- art. 19 - personale delle ditte cessanti
- art. 20 - disposizioni finali
- Art. 21 - accettazione del capitolato



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito l'**AZIENDA**) intende affidare l'appalto per la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività educativa presso l'asilo nido "l'Aquilone" di San Colombano al Lambro.

Art. 2 - Durata e periodo di prova

L'appalto in oggetto avrà durata per l'anno educativo 2014/2015 a decorrere dal 25/08/2014 fino al 31/07/2015; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti sino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso. In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio. Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 3 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato in:

- € 64.848,00 esclusa IVA nella misura di legge, per quanto riguarda le prestazioni educative da realizzarsi da parte di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla DGR n. 7-20588/2005, Allegato A e dalla Circolare regionale n. 45/2005, cap. 6)¹ e di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Tali importi non prevedono il costo dell'eventuale pasto consumato dal personale presso le strutture educative. Nel caso di consumazione del pasto da parte degli operatori l'Ente erogatore del servizio mensa potrà richiedere il rimborso totale o parziale dei costi relativi ai pasti distribuiti il cui ammontare verrà concordato direttamente tra l'appaltatore e l'Ente erogatore.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo è stato calcolato sulla base del numero di ore presunte quantificate nel successivo Art. 4.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale.

¹ diploma di maturità magistrale; diploma di maturità di liceo socio-psico pedagogico; diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma di scuola magistrale (3 anni); diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; operatore servizi sociali; diploma di assistente per l'infanzia; puericultrice; personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.



Art. 4 - Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio per il periodo di durata dell'appalto (25/08/2014 - 31/07/2015) consta di:

- n.3.860 ore complessive presunte per quanto riguarda le prestazioni educative da realizzarsi da parte di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla DGR n. 7-20588/2005, Allegato A e dalla Circolare regionale n. 45/2005, cap. 6) e di un'esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

La quantificazione del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso del contratto d'appalto, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'AZIENDA.

L'AZIENDA si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'appaltatore, che si obbliga, l'esecuzione di ulteriori e nuovi servizi integrativi per rispondere ad esigenze anche di carattere estemporaneo.

Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente capitolato. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

L'oggetto del presente appalto consiste nella programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività educative.

Le funzioni educative consistono nella costruzione, in stretto raccordo con gli orientamenti educativi del servizio asilo nido l'Aquilone nella relazione con il bambino e con la sua famiglia, con attenzione al mantenimento e allo sviluppo degli standard di qualità indicati nella carta dei servizi.

Si chiede altresì l'individuazione di un referente dell'appaltatore che permetta di sviluppare al meglio la collaborazione tra l'appaltatore e la rete istituzionale e informale. Pertanto dovrà anche interfacciarsi con la responsabile del Comune di San Colombano al Lambro per i servizi prima infanzia per tutte quelle attività che si rendono allo scopo necessarie (ad es coordinamento per la sicurezza, verifiche del progetto, condivisione degli obiettivi, rispetto standard di qualità e procedure previste, sostituzioni personale assente ecc.).

Per tale funzione, non dovrà essere chiesta alcuna corresponsione economica.

Resta inteso che la gestione delle risorse umane in capo all'appaltatore, la responsabilità progettuale nonché le verifiche con il proprio personale, dovranno essere comunque previste ed espletate direttamente dallo stesso.

Il referente dovrà preoccuparsi altresì di comunicare immediatamente al Servizio Asilo Nido l'Aquilone del Comune di San Colombano al Lambro eventuali infortuni, malattie infettive ed altre problematiche e/o disfunzioni.

Le generalità del referente dovranno essere comunicate dall'appaltatore per iscritto all'AZIENDA prima dell'avvio del servizio.



Art. 5 - Requisiti professionali e di abilitazione richiesti al personale

L'appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, primo comma, del presente capitolato. Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale proposto dall'appaltatore dovrà risultare di tutta soddisfazione per l'AZIENDA in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche; a tale scopo l'appaltatore si impegna a depositare il curriculum personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio ed a consegnarne copia anche al Servizio asilo Nido l'Aquilone.

Inoltre dovrà consegnare autocertificazione o certificazione attestante la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente della Cooperativa nei tempi previsti dalla norma vigente a seconda della tipologia di mansione .

Qualora l'educatore, all'interno dello svolgimento della mansione, dovesse somministrare cibo o bevande ai bambini, sarà necessario allegare al curriculum da tenere agli atti presso il Servizio Asilo Nido l'Aquilone fotocopia dell'attestazione di partecipazione al corso di igiene alimentare previsto dalla norma sanitaria vigente.

L'AZIENDA ha il diritto di verificare i curriculum anche chiedendo informazioni ai datori di lavoro od istituti ivi citati; per tale scopo gli operatori incaricati dovranno rilasciare apposito assenso a favore dell'AZIENDA ai sensi del D. Lgs. n 196/2003.

L'AZIENDA si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'AZIENDA si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata dall'AZIENDA a mezzo fax o posta certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Art. 6 - Tesserino di riconoscimento

Il personale dell'appaltatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento preventivamente autorizzato dall'AZIENDA. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:

- fotografia
- nome e cognome
- ditta di appartenenza
- qualifica di _____

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore verso il proprio personale

L'appaltatore è tenuto a:



- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dall'AZIENDA;
- avvalersi di proprio personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente capitolato;
- nel caso di introduzione di nuovo personale, l'appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, alla quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare con l'AZIENDA, in modo da non ridurre la qualità del servizio prestato; durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dall'AZIENDA per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'AZIENDA da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a visite mediche, esami e vaccinazioni previsti per la specifica categoria di lavoratori;
- concordare annualmente con l'AZIENDA un piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio appaltato;



- riconoscere al personale le ore utilizzate per partecipare ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione concordati con l'AZIENDA, senza oneri aggiuntivi per l'AZIENDA, né per i costi delle docenze/supervisioni, né per le ore del personale che ha partecipato ai corsi di formazione e ai percorsi di supervisione;
- sottoscrivere i processi verbali di verifica redatti a cura del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile del procedimento ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute nel comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'AZIENDA potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'AZIENDA ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni: l'AZIENDA non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'AZIENDA, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l'AZIENDA nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.



Art. 8 - Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'AZIENDA documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere la suddetta documentazione al titolare della disponibilità giuridica dei luoghi ove svolge il servizio appaltato e a raccordare il proprio piano di sicurezza con quello del medesimo titolare.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri congiunti sul tema e concordati con l'AZIENDA e coordinati con la referente del Comune per i servizi prima infanzia.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro all'AZIENDA.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato. L'AZIENDA si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e qualora non ne riscontrasse l'idoneità, potrà pretendere la sostituzione immediata.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

L'AZIENDA si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'AZIENDA, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino ad € 1.000,00= (mille/00=) per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art. 15.

L'AZIENDA è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Art. 9 - Controlli

L'AZIENDA potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dalla referente dell'AZIENDA, in contraddittorio con il



coordinatore del servizio dell'appaltatore. L'AZIENDA potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. L'AZIENDA potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore. In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'AZIENDA informerà tempestivamente l'appaltatore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'AZIENDA avrà facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 15 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse, per qualsiasi motivo, il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte", nel rispetto delle condizioni e modalità indicate nel presente capitolato, l'AZIENDA avrà diritto, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di sua fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l'AZIENDA riterrà opportuna in idonea sede, volta all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti nonché quella di risolvere il contratto.

Art. 10 - Responsabilità e garanzie

L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'AZIENDA sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare una cauzione di € 6.484,80.

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'AZIENDA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale.



Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'AZIENDA tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'AZIENDA o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'AZIENDA da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio dell'AZIENDA, che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00=) per animali o cose.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'AZIENDA.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello *status quo ante*, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AZIENDA sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

Art. 11 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Nella relazione tecnica la ditta dovrà comunque descrivere le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza, nel caso si verificano tali eventi imprevisi comunque documentati.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 15 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Sciopero

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio.



In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.

Art. 13 - Divieto di subappalto

E’ vietato all’appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all’AZIENDA per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese consorziate precedentemente indicate.

Art. 12 - Pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona - Via Tiziano Zalli, 5 - 26900 Lodi, con l’indicazione dei servizi prestati e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, l’appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati.

L’AZIENDA, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell’appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell’AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti l’AZIENDA effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dalla normativa vigente.

L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Le parti concordano che il tasso d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere pari a quello legale di cui all’art. 1284 c.c.

L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all’AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.



Art. 15 - Penalità

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l'AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 100,00= (cento/00) sino ad un massimo di € 1.000,00=(mille/00) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni/licenziamenti) operatore servizio, siano nel corso dell'anno scolastico superiori al 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con la referente dell'AZIENDA.

Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 16.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l'AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 16 comma 3, lettera o), l'AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 16 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'AZIENDA e l'incameramento della cauzione.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'AZIENDA si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale dell'AZIENDA.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall'AZIENDA.



Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'AZIENDA di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'AZIENDA potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dall'AZIENDA;
- c) mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato;
- d) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- e) mancato rispetto del numero minimo di unità richiesto dal presente capitolato;
- f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- g) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- h) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- i) impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente capitolato;
- j) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- k) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- l) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- n) dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;
- o) l'applicazione di n. 2 penali di valore pari ad €. 5.000,00= (cinquemila/00) nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'AZIENDA di richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione, l'AZIENDA si rivarrà dei danni sulla cauzione e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'affidataria inadempiente, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso.



L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'AZIENDA all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 17 - Stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del contratto:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- b) la cauzione definitiva;
- c) polizza R.C. nelle modalità previste al precedente art. 10;
- d) l'elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e fiscali, depositando presso gli uffici dell'AZIENDA per ciascun educatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:
 - copia dei titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - copia del contratto individuale di lavoro o di collaborazione, ovvero comprovante la posizione di "socio lavoratore";
 - nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea, copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione.

È fatto altresì obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al servizio, la sopra elencata documentazione.

Il contratto verrà stipulato entro 15 giorni dalla consegna della sopra citata documentazione; fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo stesso:

- il presente capitolato e relativi allegati;
- l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, corredata di tutti i documenti come richiesto dal presente capitolato.



Ove nel termine sopra indicato la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l'AZIENDA avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. L'AZIENDA avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata nella procedura di gara, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente. Tutte le spese attinenti alla stesura del contratto ed all'esecuzione delle prestazioni, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico dell'AZIENDA.

Ogni eventuale modifica al presente capitolato che intervenga successivamente alla stipulazione del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplata nel capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. L'esecuzione del contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte dell'AZIENDA della documentazione prefettizia prevista dal D.lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostantive previste dalla legge, l'AZIENDA chiederà l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori danni rilevati. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'AZIENDA elegge domicilio presso la propria Sede legale - Via Tiziano Zalli n. 5 - 26900 Lodi; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 18 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.

Art. 19 - Personale delle ditte cessanti

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla lettera invito e dal presente capitolato, in forza alle ditte cessanti. A tal fine, prima dell'inizio dell'attività, nell'ambito del tavolo di cui all'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali o articolo equivalente di altro CCNL, l'aggiudicatario si obbliga a verificare congiuntamente con le ditte cessanti, l'AZIENDA e le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio, i requisiti posseduti dal personale delle ditte cessanti, così come previsto dal presente articolo e definire per i lavoratori, in possesso di tali requisiti, le modalità operative relative al passaggio alle dipendenze dell'aggiudicatario. I lavoratori saranno assunti con la qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e con la conservazione del livello retributivo e dell'anzianità maturati presso le ditte cessanti.



Per quanto riguarda le Cooperative Sociali il CCNL è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo sottoscritto in data 16/12/2011.

Art. 20 - Disposizioni finali

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. L'appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile.

Art. 21 - Accettazione del capitolato

Il presente capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole in esso contenute.

Il presente capitolato, composto da n. 21 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto come in appresso.

Data e luogo

firma del Legale Rappresentante e timbro
